

Allegato “B” alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 19.12.2018

**Regolamento dell’Imposta di Soggiorno nella Città di Venezia
Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 19.12.2018**

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997.
2. Il regolamento istituisce l'imposta di soggiorno nel Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 4 decreto legislativo n. 23 del 14.02.2011, disciplinandone l'applicazione.
3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive atte a fornire a qualsiasi titolo ospitalità a pagamento a carattere temporaneo, ubicate nel territorio del Comune di Venezia.

Articolo 3

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Venezia;
 - b) minori entro il decimo anno di età;
 - c) coloro che pernottano in strutture ricettive in uso dell'Amministrazione Comunale di Venezia o di sue istituzioni;
 - d) coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
 - e) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - f) entrambi i genitori accompagnatori di malati;
 - g) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
 - h) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Metropolitana e Regionale o per emergenze ambientali;
 - i) il personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze dell'Ordine, incluso il personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;

- j) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri;
2. L'esenzione di cui ai punti d), e), e f) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. Nelle strutture di cui all'art. 2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.
4. Alle strutture ricettive di cui all'art. 2 si applicano le seguenti riduzioni d'imposta tra loro cumulabili:
 - a) riduzione del 20% per le strutture ricettive ubicate nelle isole della laguna di Venezia con l'esclusione del centro storico, della Giudecca e delle isole dedicate in via principale alla funzione ricettiva; detta riduzione è del 10% per gli alberghi a 5 stelle;
 - b) riduzione del 30% per le strutture ricettive ubicate in Terraferma;
 - c) riduzione del 30% per i pernottamenti nei mesi diversi dall'alta stagione. A tal fine si considera alta stagione il periodo compreso tra il primo febbraio e il 31 dicembre.
 - d) riduzione del 50 % per i giovani compresi tra i 10 e i 16 anni di età.
5. Il calcolo dell'imposta nel caso di riduzioni tra loro cumulabili viene effettuato applicando successivamente ciascuna percentuale di riduzione (esempio: imposta base = 100; applicazione riduzione 20% e riduzione 50%; imposta da versare = 40).
6. Le riduzioni di cui al comma 4, lettere a) e b), non si applicano per le locazioni turistiche.

Articolo 6

Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di riscuotere l'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che soggiornano nella struttura stessa ed a riversare e rendicontare al Comune le somme incassate secondo le modalità previste nei commi seguenti.
2. Fanno capo al gestore i seguenti adempimenti:
 - a. informare il soggetto passivo dell'imposta dell'obbligo tributario, del suo importo e dei termini e modalità per assolverlo, nonché richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite rilasciandone quietanza;
 - b. far compilare all'ospite che si rifiuta di pagare l'imposta, apposito modulo di rifiuto ed a trasmetterlo all'Amministrazione Comunale entro il secondo giorno successivo nonché comunicare entro lo stesso termine l'eventuale rifiuto dell'ospite a compilare il modello;
 - c. iscriversi al Portale dei Servizi – Imposta di soggiorno depositando tutti i dati richiesti. I dati relativi alla localizzazione e alla denominazione delle strutture sono pubblicati nel sito web comunale con i riferimenti cartografici e di numerazione civica. L'iscrizione al portale deve essere effettuata entro il termine per la presentazione della prima dichiarazione trimestrale dei pernottamenti successiva all'avvio dell'attività. Le variazioni riguardanti il

gestore (cambio intestazione sociale, modifica legale rappresentante, variazione sede legale, ecc.) o la struttura (variazione classificazione, chiusura dell'attività, ecc.) devono essere comunicati mediante il portale entro il termine per la dichiarazione trimestrale successiva all'evento;

- d. dichiarare al Comune, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero dei pernottamenti imponibili, il numero di quelli esenti e di quelli esclusi, nonché la somma incassata relativa al trimestre di riferimento. La dichiarazione va presentata anche in assenza di pernottamenti nel trimestre di riferimento. La dichiarazione è trasmessa in via ordinaria telematicamente mediante procedure informatiche, definite dall'Amministrazione Comunale con provvedimento dirigenziale, che permettano il riconoscimento certo del responsabile d'imposta e di eventuali delegati;
- e. depositare in Comune in qualità di agente contabile, il conto della gestione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;
- f. riversare l'imposta riscossa nei termini e secondo le modalità di cui al successivo art. 7.

3. In casi particolari legati a malfunzionamenti del software comunale può essere disposta con determinazione dirigenziale una proroga dei termini di presentazione telematica della dichiarazione periodica dei pernottamenti.

Articolo 7 Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Venezia.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Venezia di ogni somma riscossa a titolo di imposta di soggiorno entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare nei modi seguenti:
 - a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Venezia;
 - b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune di Venezia;
 - c) mediante pagamento tramite il sistema bancario;
 - d) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale.
3. Al fine della verifica del corretto adempimento degli obblighi di versamento viene riconosciuta una franchigia di 5 giorni lavorativi successivi al termine di cui al precedente comma 2, da intendersi come termine entro il quale le somme devono affluire nei conti del Comune.

Articolo 8 Disposizioni in tema di controllo e accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge n. 296 del 27.12.2006.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) effettuare ispezioni e sopralluoghi mediante personale a ciò autorizzato.

Articolo 9

Sanzioni amministrative e tributarie

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 18.12.1997, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, al pernottante si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 18.12.1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 472 del 18.12.1997.
3. Per l'omessa, incompleta o irregolare dichiarazione alle prescritte scadenze e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.
4. Costituisce violazione sanzionabile ciascuna inadempienza relativa agli obblighi previsti all'art. 6, comma 2, lettere a), b), c), d), e) del presente regolamento.
5. Nel caso in cui il gestore ometta di riscuotere tutta o parte dell'imposta ogni pernottamento non riscosso o parzialmente riscosso rappresenta una violazione al regolamento comunale e la sanzione di cui al comma 3 del presente articolo va applicata per ciascun pernottamento non riscosso o parzialmente riscosso. In caso di omesso riversamento dell'imposta riscossa, ciascun pernottamento non riversato costituisce un'autonoma violazione singolarmente sanzionabile.
6. Il mancato aggiornamento dei dati inseriti nel portale comunale dell'Imposta di Soggiorno o il reiterato inserimento di dati errati o incongrui dopo sollecito degli uffici a ripristinare il corretto inserimento va considerata come aggravante ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 3 del presente articolo.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine indicato nell'atto notificato, sono riscosse coattivamente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il gestore della struttura ricettiva può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del riversamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Alla domanda di rimborso dovranno essere allegati copie delle pezze giustificative che dimostrino il diritto allo stesso (registro pernottamenti, fatture, quietanze IDS etc.).
3. Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno, da parte del soggetto gestore della struttura ricettiva, superiore rispetto a quanto effettivamente riscosso dagli ospiti, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i riversamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata previa autorizzazione comunale rilasciata su richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Venezia almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il riversamento.
4. Non si procede a rimborso o a compensazione per importi pari o inferiori a euro dodici a trimestre.

Articolo 12
Pubblicazione

1. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del decreto legislativo n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero delle finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.
2. Il regolamento sarà inviato per la pubblicazione mediante avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Articolo 13
Disposizioni transitorie e finali

1. Per particolari esigenze la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli art. 6 e 7 del presente Regolamento.
2. E' istituito un osservatorio permanente formato dall'Amministrazione Comunale e dalle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive con il compito di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive.